



LEXIS  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
ASSOCIATI

# Conversione del Decreto «Sostegni bis» Le principali novità in pillole

- **Contributo a fondo perduto basato sul peggioramento dei risultati economici (art. 1)**
  - ✓ E' confermato ma ancora in attesa di autorizzazione della Commissione Europea il contributo cosiddetto «perequativo» ovvero riservato ai soggetti con partita IVA attiva alla data del 26.05.2021, con ricavi e compensi 2019 non superiori a 10 milioni e che abbiano subito un peggioramento del risultato economico di esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente, in misura definita con decreto del Ministro dell'Economia.
  - ✓ Con decreto verrà altresì definita la percentuale da applicare alla differenza del risultato economico per determinare l'entità del contributo e verranno definite le modalità di presentazione dell'istanza, che potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al 2020 verrà inviata entro il 10 settembre 2021.
  - ✓ L'importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro e potrà essere richiesto in accredito sul conto corrente oppure sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione con modello F24.
- **Contributo a fondo perduto residuale per soggetti tra i 10 e i 15 milioni di euro di fatturato (art. 1)**
  - ✓ Prima abrogato e ora nuovamente reintrodotta un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti con ricavi e compensi 2019 compresi tra i 10 e i 15 milioni, in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo di cui all'art 1 del D.L. 41/2021 o del contributo alternativo. Definite anche le modalità: i soggetti con tali requisiti potranno ottenere un contributo pari al 20% della diminuzione del fatturato medio mensile 2020 rispetto al 2019, sia in modalità «normale» che «alternativa».

- **Sospensione versamento delle cartelle esattoriali (art. 9)**
  - ✓ **Prorogata al 31.08.2021** la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e degli avvisi emessi dagli agenti della riscossione.
  - ✓ I pagamenti dovranno pertanto essere effettuati **entro il 30 settembre 2021**.
- **Rate da rottamazione e saldo e stralcio (art. 1-sexies)**
  - ✓ **Posticipate ulteriormente le rate da rottamazione.** La proroga consentirà di pagare:
    - ❖ Entro il 31 Luglio 2021 le rate scadenti il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
    - ❖ Entro il 31 agosto 2021 la rata scadente il 31 maggio 2020;
    - ❖ Entro il 30 settembre 2021 la rata scadente il 31 luglio 2020;
    - ❖ Entro il 31 ottobre 2021 la rata scadente il 30 novembre 2020;
    - ❖ Entro il 30 novembre 2021 le rate rimanenti.
- **Proroga Versamenti (art. 9-ter)**
  - ✓ Prorogati al **15 settembre 2021** senza maggiorazione i termini per effettuare i versamenti delle imposta sui redditi che scadono tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021 in relazione ai contribuenti interessati all'applicazione degli ISA, compresi i soggetti forfettari. (per lo più pertanto tutti i soggetti con ricavi inferiori a 5.164.569 Euro). Parimenti sono prorogati anche i versamenti da effettuarsi da parte dei soci di società di persone, associazioni professionali e imprese in «trasparenza fiscale».
  - ✓ I soggetti che inizieranno a versare dal 15 settembre potranno optare per rateizzare l'importo fino ad un massimo di quattro rate.

- **Credito d'imposta sanificazione e acquisto di DPI (art. 32)**

- ✓ È riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi.
- ✓ Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
- ✓ Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:
  - a) la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro;
  - b) la somministrazione di tamponi ai lavoratori;
  - c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale;
  - d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  - e) l'acquisto di termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti;
  - f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
- ✓ **Il provvedimento è stato approvato in data 15 Luglio 2021 e le comunicazioni devono essere presentate dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.**

- **Credito d'imposta sui costi sostenuti per la formazione professionale di alto livello dei dipendenti (art. 48-bis)**

- ✓ È riconosciuto un credito d'imposta **in misura pari al 25%** delle spese sostenute durante il 2021 relative al costo aziendale del dipendente occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione. Stabilito l'importo massimo di **spese agevolabili pari ad Euro 30.000** per ciascuna impresa beneficiaria. Con apposito DM verranno definite le disposizioni attuative.

- **Estensione e proroga credito d'imposta canoni di locazione (art. 4)**
  - ✓ Esteso per i mesi da gennaio **a luglio 2021** il credito d'imposta per i canoni di locazione per immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.
  - ✓ Possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi e compensi 2019 non superiori a 15 milioni di euro.
  - ✓ Il beneficio è concesso nel rispetto della normativa europea per le misure di Aiuto di Stato Covid-19.
- **Credito di imposta per commissioni sui pagamenti elettronici (art. 11-bis)**
  - ✓ **Reintrodotto e ampliato fino al 100%** della spesa sostenuta il credito di imposta per le commissioni POS relative a pagamenti tracciabili effettuati dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 da commercianti e professionisti.
  - ✓ Introdotta anche un credito di imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici sempre nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022.
  - ✓ Si resta in attesa di un provvedimento attuativo che dovrebbe essere emanato entro 60 giorni dalla conversione.
- **Credito di imposta società benefit (art. 19-bis)**
  - ✓ Viene prorogato fino **al 31 dicembre 2021** (in luogo del 30 giugno 2021) il credito di imposta per i costi sostenuti per la costituzione o la trasformazione di Società Benefit. L'importo massimo agevolabile è pari ad Euro 10.000.